



PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICE

Normativa di riferimento.....	1
Art. 1 - Oggetto, finalità, esclusioni.....	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Costituzione del fondo	3
Art. 4 - Destinazione del fondo	4
Art. 5 - Riparto delle risorse finanziarie del fondo destinate all'incentivazione del dipendenti	4
Art. 6 - Individuazione gruppo di lavoro e conferimento incarichi.....	6
Art. 7 - Criteri di individuazione del partecipanti al gruppo di lavoro.....	7
Art. 8 - Accertamento del risultati	7
Art. 9 - Liquidazione delle somme a titolo di incentivo	8
Art. 10 - Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	8
Art. 11 - Copertura assicurativa	9
Art. 12 - Disposizioni transitorie.....	9

Normativa di riferimento

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, al collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connesse, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. Avallere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

 c
d
e
f
g
h
i
l

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

 i
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Art. 1 - Oggetto, finalità, esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19/4/2016) (di seguito, per brevità, "Codice") nell'ambito delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture ricomprese nel campo di applicazione del sopraindicato decreto legislativo;
2. La disciplina dell'incentivo è finalizzata a stimolare un'attenta gestione delle fasi di programmazione e di esecuzione dei contratti pubblici di appalto mediante l'ottimale utilizzo delle professionalità interne e l'incremento della relativa produttività;
3. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione in relazione all'attività di redazione di atti di pianificazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:
 - a) "Codice", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e a seguito di delega conferita con Legge 28 gennaio 2016, n. 11;
 - b) "fondo", il fondo per funzioni tecniche previsto e disciplinato dall'art. 113, comma 2, del Codice;

 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- c) "fondo per gli incentivi", la quota, pari all'80% del fondo, destinata all'incentivazione del RUP e dei dipendenti che svolgono le funzioni indicate all'art. 113, comma 2, del Codice, nonché del loro collaboratori;
 - d) "fondo per l'innovazione", il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo da destinarsi nel rispetto del disposto dell'art. 113, comma 4, del Codice;
 - e) "importo a base di gara", l'importo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A.;
 - f) "lavoro", le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, adeguamento alle norme, manutenzione di opere;
 - g) "opera", il risultato di una serie di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica: sono tali sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di Ingegneria naturalistica;
 - h) "Ufficio competente", gli uffici dell'Amministrazione Provinciale cui per legge, statuto, regolamento o altro atto amministrativo sono affidati compiti di programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione di lavori e dell'acquisizione di servizi e forniture, cui compete l'attuazione dello specifico intervento;
 - i) "Dirigente", il soggetto che esercita i poteri di cui agli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Provinciale, preposto all'Ufficio competente;
 - j) "Responsabile del procedimento" o "RUP", il dipendente nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice per ciascun procedimento relativo all'affidamento di un contratto;
 - k) "Verifica preventiva dei progetti", l'attività di verifica della conformità degli elaborati progettuali alla vigente normativa svolta da dipendenti dell'Amministrazione nei casi previsti dall'art. 26, comma 6, lett. c) e d), del Codice;
 - l) "Direzione dei lavori", attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, per la quale la stazione appaltante nomina un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, che costituiscono l'ufficio di direzione dei lavori, a norma dell'art. 101 del Codice;
 - m) "Direzione dell'esecuzione", l'attività di controllo dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture;
 - n) "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" (o "coordinatore per l'esecuzione") il soggetto preposto alle attività previste dall'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 98 del medesimo decreto legislativo;
 - o) "Collaudo" / "verifica di regolare esecuzione" e "verifica di conformità", le attività di controllo previste dall'art. 102 del Codice per i contratti relativi a lavori e, rispettivamente, a servizi e forniture, finalizzate ad accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
 - p) "Collaudo statico", giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, obbligatorio nei casi previsti dalla vigente normativa nazionale (Legge n. 1086/1971, D.P.R. n. 380/2001, D.M. del 14.01.2008) e regionale (L.R. Abruzzo n. 138/1996);
 - q) "Collaboratori", i dipendenti, individuati in sede di costituzione del gruppo di lavoro o di nomina del RUP, ai quali sono affidati, anche congiuntamente, compiti di natura tecnica, amministrativa o contabile in stretta correlazione teleologica e/o funzionale rispetto alle attività e funzioni incentivate a norma degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Per quanto non indicato al comma 1 del presente articolo, si fa rinvio alle definizioni contenute nell'art. 3 del Codice.

Art. 3 - Costituzione del fondo

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi è costituito un fondo alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura.

2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna revisione qualora in sede di appalto si verificassero ribassi.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara, ad esclusione delle varianti in corso d'opera derivanti da errori progettuali nel caso di progettazione interna all'Ente.
4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione all'interno del quadro economico del relativo intervento.
5. Il mancato avvio o realizzazione dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara. In questo caso le funzioni del RUP, dei collaboratori e degli altri partecipanti al gruppo di lavoro, individuati nel provvedimento di cui all'art. 7 del presente Regolamento, sono compensate in base all'aliquota spettante a norma dell'art. 4 del presente Regolamento in relazione all'attività effettivamente svolta.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 1 (art. 113, comma 3 del Codice).

Art. 4 - Destinazione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito a norma dell'art. 3 del presente Regolamento è ripartito tra i dipendenti secondo le modalità e i criteri previsti al successivo art. 5. Gli incentivi sono riconosciuti e corrisposti, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) verifica preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) responsabile unico del procedimento;
 - e) direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione;
 - f) collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità (anche collaudatore statico);
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo per l'innovazione, di cui al precedente comma, avranno priorità le esigenze del settore tecnico della Provincia.
4. Gli importi di cui al comma 1 del presente articolo sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Gli oneri fiscali (IRAP) gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti sono dedotti in via preventiva dalla quota di cui al citato comma 1.

Art. 5 - Riparto delle risorse finanziarie del fondo destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. Partecipano al riparto delle somme destinate all'incentivazione del personale il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, assumendo, in rapporto alla

specifiche attività, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività, nonché i loro collaboratori. Per collaboratori si intendono i dipendenti cui sono affidati, anche congiuntamente, compiti di natura tecnica, amministrativa o contabile che si pongono in stretta correlazione teleologica e/o funzionale rispetto alle attività individuate al precitato art. 4, comma 1.

2. A norma dell'art. 113, comma 3, del Codice, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dal riparto degli incentivi.
3. Per opere o lavori, le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti indicati al comma 1 sono così ripartite in relazione alle diverse fasi/attività:

		Caso 1: Direzione Lavori Interna	Caso 2: Direzione Lavori esterna
Fase di gara	R.U.P.	15%	20%
	Attività di programmazione della spesa per investimenti	3%	3%
	Valutazione preventiva dei progetti	10%	20%
	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	5%	6%
	Totale fase di gara	33,00%	49,00%
Fase di esecuzione	R.U.P.	15%	20%
	Direttore lavori	20%	-
	Direttore operativo	15%	-
	Ispettore di cantiere	5%	-
	Supervisione alla Direzione lavori	-	15%
	Collaudatore, C.R.E. (anche collaudatore statico)	6%	8%
	Collaboratori al collaudatore	2%	2%
	Esecuzione dei contratti pubblici	4%	6%
Totale fase esecutiva	67,00%	51,00%	

4. Nel caso in cui non vengano nominati assistenti al direttore dei lavori, le aliquote spettanti per direttore operativo e ispettore di cantiere sono assorbite dalla figura superiore (es.: mancanza nomina dell'ispettore di cantiere, quota a favore del Direttore Operativo, ecc.).
5. Per servizi e forniture, le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti indicati al comma 1 sono così ripartite in relazione alle diverse fasi/attività:

Fase di gara	R.U.P.	20%
	Attività di programmazione della spesa per investimenti	3%
	Valutazione preventiva dei progetti	15%
	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	5%
	Totale fase di gara	43,00%
Fase di esecuzione	R.U.P.	20%
	Direttore per l'esecuzione	28%
	Verifica di conformità	5%
	Esecuzione dei contratti pubblici	4%
Totale fase esecutiva	57,00%	

6. La ripartizione dell'incentivo tra i partecipanti è operata dal Dirigente, su proposta del RUP, nel medesimo provvedimento con il quale conferisce gli incarichi ai sensi del successivo art. 6.

7. Qualora ad uno stesso soggetto vengano attribuite più funzioni tra quelle previste nelle tabelle riportate ai commi 3 (per lavori) o 5 (per servizi e forniture), l'incentivo sarà determinato dalla somma delle aliquote stabilite per ciascuna funzione.
8. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto della Provincia di Chieti, su richiesta della centrale unica di committenza medesima può essere riconosciuta una quota parte, non superiore al 25%, dell'incentivo previsto. In questo caso, l'aliquota relativa alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, nelle tabelle riportate ai commi 3 e 5 del presente articolo, vengono ridotte in maniera corrispondente.
9. Per la determinazione dell'incentivo conseguente a perizie di variante e suppletive nei casi consentiti dall'art. 106 del Codice, le aliquote percentuali indicate nella tabella prevista al comma 3 del presente articolo per la "fase esecutiva" trovano applicazione sulla differenza tra l'importo originario e l'importo di perizia (al lordo del ribasso d'asta).
10. Nel caso di interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 113 del Codice per cui si riscontrano, comunque, l'impossibilità di applicare le disposizioni di cui al presente articolo, al fine di determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i dipendenti, o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni, si potrà fare riferimento alle percentuali derivanti dall'applicazione del decreto ministeriale recante la determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici, di cui all'art. 24, comma 8, del Codice.

Art. 6 - Individuazione gruppo di lavoro e conferimento incarichi

1. Fanno parte del gruppo di lavoro i dipendenti che assolvono alle funzioni indicate all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento e i loro collaboratori e, se del caso, il personale della centrale unica di committenza o di altri enti pubblici, su designazione e previo accordo con gli stessi enti.
2. Il Dirigente, prima dell'avvio della fase progettuale, con proprio provvedimento:
 - a) individua l'opera, il servizio o la fornitura per i quali si provvede alla costituzione del fondo con riferimento ai documenti programmatici dell'Ente (DUP, Programma triennale LL.PP. e Programma biennale servizi e forniture, PEG) e il relativo importo presunto da porre a base di gara;
 - b) in applicazione dei criteri indicati all'art. 7 del presente Regolamento, individua nominativamente, su proposta del RUP, coloro che partecipano al gruppo di lavoro indicando categoria e profilo professionale di ciascuno;
 - c) suddivide tra i soggetti individuati la percentuale di partecipazione al riparto del fondo per ogni fase/attività tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - d) conferisce gli incarichi a tutti i soggetti individuati a norma della precedente lett. b), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;
 - e) indica, sentito il R.U.P., i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, precisando che eventuali proroghe possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata ed esclusivamente qualora il termine stesso non sia indicato come perentorio, ed in ogni caso previo parere favorevole del R.U.P.. I termini per le attività preliminari alla fase esecutiva decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico; i termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo e per il certificato di regolare esecuzione coincidono con quelli previsti dal Codice e dalla relativa normativa attuativa. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per le singole prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Al di fuori dei casi in cui è consentita la certificazione della regolare esecuzione dei lavori, il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo, a seconda della complessità dell'opera, può essere individuato con successivo provvedimento, conseguente all'inizio dei lavori, mentre sarà indicata contestualmente agli elementi di cui al comma 1 la percentuale di ripartizione di competenza.
4. Il R.U.P. cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. Il provvedimento di cui al comma 1 viene comunicato agli interessati per quanto in esso stabilito.

5. Il Dirigente può, sentito il R.U.P., modificare o revocare l'incarico in ogni momento con proprio provvedimento motivato. Con il medesimo provvedimento il Dirigente, previo accertamento dell'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato, stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante in correlazione al lavoro eseguito e tenuto conto della causa della modifica o della revoca.
6. Il personale incaricato può svolgere le prestazioni ricomprese nell'incarico anche fuori dall'orario di lavoro, tuttavia le ore eccedenti detto orario saranno retribuite, nella misura ed alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti e nei limiti stabiliti.

Art. 7 - Criteri di individuazione dei partecipanti al gruppo di lavoro

1. Ai fini di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), del presente Regolamento, i partecipanti al gruppo di lavoro sono individuati tra il personale in possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti dalla vigente normativa, attuando, ove possibile, un'opportuna rotazione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) specializzazione e grado di esperienza acquisiti in relazione alla specifica funzione e/o nella categoria cui si riferisce il progetto;
 - b) rendimento quantitativo e capacità di rispettare scadenze e impegni;
 - c) grado di autonomia e capacità di adeguamento nell'affrontare problemi e nel trattare materie e/o procedure a contenuto innovativo;
 - d) conoscenza e capacità di utilizzo delle strumentazioni ed applicazioni informatiche;
 - e) capacità di lavorare in gruppo;
 - f) presenza in servizio, disponibilità e flessibilità;
 - g) carico di lavoro;
 - h) tensione alla crescita professionale;
 - i) capacità di interpretare e di rispondere, con la propria attività professionale e/o di collaborazione, alle esigenze istituzionali dell'Ente, anche ai fini della visibilità esterna;
 - j) capacità di realizzare percorsi di auto-formazione e aggiornamento.

Art. 8 - Accertamento dei risultati

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti. A tal fine il Dirigente acquisisce preventivamente, in relazione a ciascuna fase, apposita relazione del R.U.P., nella quale quest'ultimo certifica le specifiche attività svolte, anche con riferimento alle attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni stabilite dall'art. 31, comma 12, del Codice e adotta apposito provvedimento con il quale propone il pagamento delle quote di rispettiva spettanza.
2. L'accertamento, per le attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti e di predisposizione e controllo delle procedure di bando, viene effettuato in corrispondenza dell'aggiudicazione definitiva, mentre per la fase di esecuzione viene effettuato in corrispondenza dell'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o a seguito di verifica di conformità.
3. L'accertamento è positivo:
 - a. nei casi in cui tutte le attività non comportino aumenti di spesa;
 - b. quando sono rispettati i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori / servizi / forniture;
 - c. in caso di mancato rispetto dei tempi per l'esecuzione dei lavori / servizi / forniture per cause dovute a circostanze non imputabili all'Ente o ai suoi dipendenti accertate dal Dirigente.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono considerati gli eventuali incrementi dei tempi e dei costi che si siano verificati in conformità alle norme del Codice.

Art. 9 - Liquidazione delle somme a titolo di incentivo

1. Ultimate da parte del competente Dirigente le attività previste dell'art. 8, comma 1, del presente Regolamento, si provvede alla liquidazione delle somme con propri atti. La liquidazione degli incentivi avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) quota spettante ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio della lettera di invito, ecc.) per le attività incentivate precedenti l'indizione della gara (cfr. "fase di gara"), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5. È esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
 - b) quota spettante a norma dell'art. 5 del presente Regolamento, dopo la redazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità (regolarmente trasmesso alla Stazione Appaltante) per le attività incentivate successive alla procedura di gara (cfr. "fase di esecuzione").
2. Nel caso di opere o lavori, servizi e forniture la cui "fase di esecuzione" sia superiore all'anno solare, è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate dai dipendenti e formalmente accertate, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8, secondo le seguenti modalità:
 - a) in quote non inferiori al 25% dell'importo previsto è liquidato al raggiungimento della pari percentuale dei relativi stati di avanzamento;
 - b) il saldo è erogato dopo la redazione e trasmissione alla Stazione Appaltante del certificato di collaudo/regolare esecuzione, o di verifica di conformità.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Gli incentivi così liquidati sono di regola corrisposti al personale interessato entro il mese successivo alla adozione del provvedimento di liquidazione.
5. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche e integrazioni.
6. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, è effettuato dal servizio trattamento economico del personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. In caso di superamento del limite di cui al comma 5 la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 10 - Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni

1. Nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa, è consentito costituire gruppi di lavoro con soggetti dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 11 - Copertura assicurativa

1. L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività previste dal presente Regolamento, nei casi previsti dalla vigente normativa. I relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione medesima ove non trovino copertura nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture.

Art. 12 - Disposizioni transitorie

1. A norma dell'art. 216, comma 1, del Codice, le disposizioni contenute nel presente Regolamento trovano applicazione alle attività incentivate poste in essere dai dipendenti successivamente al 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016), in relazione a procedure per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla predetta data, o, in caso non sia prevista pubblicazione di bandi o di avvisi, con riferimento a procedure per le quali, alla suddetta data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
2. Resta ferma la condizione che il finanziamento degli "incentivi per le funzioni tecniche" sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni;
3. Gli incentivi riferiti a procedure avviate in data antecedente restano assoggettati alla disciplina contenuta nel Codice previgente e alla relativa normativa regolamentare attuativa.